

rimento, nei primi mesi della applicazione; ma la importanza che questo cereale ha nella alimentazione della popolazione italiana è troppo grande; il vantaggio già ottenuto dal fatto incontrastato del consumo aumentato negli anni decorsi, è troppo prezioso; gli effetti di un subitaneo rincaro, prodotto artificialmente con una disposizione di legge, sarebbero troppo gravi perchè io possa dare tranquillamente il mio voto a questo disegno di legge.

Io non intendo di trattare la grave questione del dazio sui cereali. Una sola cosa vorrei osservare. È stato detto da alcuni che l'aumento di una lira e sessanta centesimi al quintale, si risolve semplicemente in un dazio fiscale. Io non credo che questo sia esatto. Per distinguere un dazio fiscale da un dazio protettore non si deve guardare allo scopo immediato che ci si propone di ottenere, si deve guardare all'effetto che ne risulterà. Ora è fiscale il dazio che ha per effetto soltanto di dare al Governo un reale vantaggio; è protettore quello che fa rialzare il prezzo di un prodotto.

In Italia la produzione del grano non basta al consumo; ciò che manca al consumo viene di fuori; il prezzo del grano che viene di fuori determina per conseguenza il prezzo del mercato.

Aumentando il prezzo del grano che viene di fuori con una tassa, il prezzo del prodotto indigeno non può non risentirne l'aumento.

L'effetto adunque di questo dazio sarà un effetto di protezione.

Fiscale questo dazio non può dirsi perchè al fisco non gioverà.

Se negli ultimi anni l'importazione del grano ha raggiunto delle cifre che permetterebbero di calcolare 10 o 12 milioni di provento per questa tassa, supponendo che queste cifre si mantenessero, è da notarsi che l'importazione è cresciuta, perchè è cresciuto il consumo, e ciò è confermato dalla relazione ministeriale, ed è cresciuto il consumo perchè il prezzo è notevolmente diminuito.

Se voi aumentate la tassa, e fate rialzare il prezzo, diminuirà necessariamente il consumo e conseguentemente diminuirà l'importazione. Così il Governo, riscuotendo una tassa maggiore sopra una minor quantità di merce, non ricaverà nessun vantaggio o almeno nessun vantaggio apprezzabile.

Il contribuente pagherà; la gravezza sarà sentita da lui, la gravezza per lui esisterà, ma chi profitterà di ciò che egli paga non sarà l'erario, saranno i produttori.

Se noi dunque rifiuteremo questo aumento di

dazio, non toglieremo al Governo i 10 o 12 milioni dei quali ha bisogno; non gli toglieremo niente; risparmieremo al Governo ed a noi una delusione.

Non voglio aggiungere altro su questa questione sulla quale troppe cose ci sarebbero da dire.

Contrario all'aumento del dazio sul grano, qualunque sia il tempo in cui dovrebbe applicarsi, è naturale che io sia contrario anche alla sua applicazione provvisoria.

Ma v'è una considerazione che io mi permetto di esporre alla Camera. Le ragioni che si adducono per giustificare in altri casi l'applicazione della legge del *catenaccio*, non sono applicabili nel caso che ci occupa.

L'onorevole Sonnino ha accennato a quest'argomento che a me pare di capitale importanza, perchè oggi non si tratta di discutere la questione dei dazi protettori; si tratta di discutere l'opportunità di estendere al dazio sul grano il provvedimento del *catenaccio*. Ora lo scopo di questo provvedimento è d'impedire che gli speculatori, affrettandosi a fare grosse provviste del prodotto che verrà colpito dal dazio, vengano in tal modo a sottrarre al Governo il maggior provento sperato, facendo sopportare al consumatore tutto l'aggravio ad esclusivo loro vantaggio.

Ma ciò può avvenire per quelle merci, per quelle derrate che sono colpite da una sopratassa assai grave, ma soprattutto che possano conservarsi a lungo, e che abbiano prezzi poco variabili, non può avvenire se non in scarsa misura per il grano, colla sopratassa che è stata proposta, perchè il momento attuale, nel quale appunto si dovrebbe questa sopratassa applicare, è il meno favorevole per l'acquisto dei grani. E la eventualità di una buona raccolta può benissimo far sparire il guadagno che lo speculatore potesse ripromettersi.

La speculazione dunque non potrà esser fatta sul grano che in piccola scala, e non sarebbe in alcun modo giustificata l'applicazione del *catenaccio* alla sopratassa sul grano, mentre è abbastanza giustificata per le altre voci.

Per queste ragioni, mentre riconosco la necessità dell'applicazione di questo straordinario provvedimento per le altre voci, non posso ammetterla per ciò che riguarda la tassa sul grano, e voterò l'emendamento che fu presentato dall'onorevole Guicciardini.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferraris.

**Ferraris Maggiore.** Non intendo addentrarmi